COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

39.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1540

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (2117) 1540

PRESIDENTE 1540, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1553, 1554, 1555

PAG.

DALL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 1554

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore* . . . 1550, 1554

TRANTINO 1540, 1541, 1543, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550

Votazioni segrete 1541, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550

La seduta comincia alle 10,30.

CIANNAMEA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Adriana Fabbri Seroni, Fracchia e Spagnoli sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Rosanna Branciforti, Maria Cocco e Guglielmino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (Approvato dal Senato) (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste », già approvato dal Senato nella seduta del 13 aprile 1978.

Proseguiamo nella votazione dei subemendamenti all'emendamento 15. 2-*bis*. Poiché l'onorevole Mellini è assente, il suo subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 18 deve intendersi...

TRANTINO. Lo faccio mio, signor Presidente, insieme a tutti gli altri emendamenti all'emendamento 15. 2-*bis*.

Per la verità, l'affacciamento delle ipotesi penali previste dal n. 3) dell'articolo 238 del codice di procedura penale presupporrebbe almeno una certa parentela tecnica, di contenuto, in quanto, se questo articolo dovrebbe servire a bloccare l'indiziato di un delitto di grave allarme sociale, non è dato capire come l'articolo 640 del codice penale – che certamente ipotizza una condotta penalmente rilevante, sì, ma non accostata a tutte le altre ipotesi da quella di cui all'articolo 386 a quella di cui all'articolo 442 – insomma, come questo parallelismo debba giovare alla serietà della norma, in quanto noi daremmo le stesse stimmate delinquenziali e la stessa caratura criminosa all'autore della truffa (che spesso è la piccola truffa, è l'arte di arrangiarsi, un reato cioè tipicamente italiano quando non assuma determinate e particolari ipotesi di gravità) di quelle proprie della truffa nei confronti dello Stato. Ci troveremmo così come colui che « giudica e manda secondo che avvinghia », con questo accostamento a reati che certamente non possono vantare la stessa rilevanza criminosa.

Pertanto sosteniamo che la soppressione di questa ipotesi giovi non solo alla speditezza del funzionamento della legge, che dovrebbe essere lo scopo primario del legislatore, ma altresì alla chiarezza per l'interprete, perché non sarebbe autorizzato a spendere determinate attività caritative nella distribuzione della pena visto che la pena viene devitalizzata sul nascere per questo arbitrario avvicinamento di ipotesi lontanissime l'una dall'altra; nello stesso tempo galloneremmo di un'ipotesi che certamente non ha l'articolo 640 del codice penale, con il quale vengono puniti tutti i reati riguardanti la truffa nei confronti dello Stato. Pensate che, a volte, lo Stato si è trovato ad essere un mandante silenzioso per tutta una serie di reati, per esempio, per ottenere il prezzo d'integrazione dell'AIMA per l'olio d'oliva, per ottenere un contributo che dovrebbe essere concesso in virtù solo dell'attività che si svolge, della consistenza fisica del territorio sottoposto a quella coltura. Quando lo adempimento di questi doveri dello Stato viene ad essere condizionato da una pesante casistica e da una proliferante produzione di documenti, di carte bollate, di certificati e di attestati, che a volte si perdono, lontano nel tempo, vale a dire in tutta quella produzione che riguarda l'accertamento del terreno o della particella, in quegli uffici catastali polverosissimi che tutti conosciamo; quando il cittadino si trova nella situazione di chiedere il rico-

noscimento di un proprio diritto senza ottenerlo, a volte vengono ad essere allentate le cautele ed il legislatore ricorre all'articolo 640 del codice penale. Ma si tratta sempre di espedienti, di piccole cose, di poche decine di migliaia di lire.

Se consideriamo la natura ontologica di questo reato e la consistenza fisica e pratica di esso, ci accorgiamo di come la ipotesi di cui all'articolo 640 sia inconciliabile con l'ipotesi di cui all'articolo 416 ed altri del codice penale. Non si può infatti stabilire una scala gerarchica di valori se non viene all'apice di essa, determinato il reato di grave allarme sociale.

Pertanto siamo dell'avviso che la soppressione del numero 3) giovi al funzionamento della nuova legge, perché quando si stabilisce il fermo in base a sufficienti indizi per un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura e per un delitto per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, basterebbero questi due paradigmi per indurre l'interprete a fissare criteri di serietà e di organicità ad una norma che altrimenti sarebbe scollata, scoordinata e priva di riscontro. Consideriamo quindi che la soppressione del numero 3) del nuovo testo dell'articolo 238 del codice di procedura penale sia un atto di obbedienza al buon funzionamento della legge che, essendo destinata ai cittadini, non può confondere neppure quei cittadini che vengono, con l'ipotesi di cui al numero 3), ghettizzati e criminalizzati solo per un reato ideologico mentre nell'ipotesi di cui al numero 3) viene affacciata questa immensa latitudine di reati, cosicché ci troveremmo ad avere il tropico vicino all'equatore e l'equatore vicino alle zone gelide senza la possibilità di stabilire un livello divisorio tra le diverse ipotesi criminose.

Questo disegno di legge certamente non serve né alla produzione di buone norme né alla loro applicazione rigorosa né all'affermazione del potere punitivo. Pertanto dichiaro che voteremo a favore del subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 18, del quale chiedo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini (fatto proprio dall'onorevole Trantino) 0. 15. 2-*bis*. 18, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 24
Votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 1
Voti contrari . . . 22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 19.

TRANTINO. Il ruolo di ostruzionista non è deontologicamente né simpatico né gradito, però quando si sostiene che usare un certo ostruzionismo vuol dire non essere leali, si dicono parole in libertà, e non mi esprimo con maggiore durezza perché l'autore merita almeno il dubbio sul dolo. Si afferma che non è un fatto leale condurre questo tipo di battaglia, mentre noi riteniamo di aver trovato, proprio con que-

sto tipo di emendamenti, la chiave di lettura per essere orgogliosi della battaglia che stiamo conducendo e che, senza retorica, resta una battaglia di libertà.

Mi permetto di chiedere a persone che si presumono competenti se, venendo in questa Commissione, si sia improvvisamente costretti a rinunciare a se stessi oppure si cominci a respirare una mistura di ossigeno e cloroformio con una prevalenza di quest'ultimo sul primo. Come si può, in un disegno di legge come questo estendere il fermo di indiziati di reato a coloro che incorrano nei delitti previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni ? Se l'articolo 1 fosse inserito in una legge poliziesca e definito *tout court* come articolo tendente a colpire gli indiziati di reato, si potrebbe dire che è scattato uno Stato poliziesco certamente connaturato a questo tipo di regime; ma se si vuole configurare questo Stato come uno Stato democratico, con una serie di aggettivazioni che non merita, non è possibile livellare l'ipotesi di cui al punto 4) al reato, tanto per fare un esempio, di adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, che è un fatto gravissimo di sciacallaggio con il quale viene messa in pericolo la salute dell'intera collettività, o almeno di parte di essa.

Non è possibile, secondo me, equiparare l'ipotesi di cui all'articolo 1 della « legge Scelba » con l'ipotesi sottoposta al vostro esame. Io mi trovo a dover considerare come coloro i quali sono chiamati ad approvare questo disegno di legge svolgano il ruolo certo non esaltante di « pallinari » a tutti i costi, dando alla pallina dello scrutinio segreto una destinazione prima ancora che l'emendamento venga illustrato. Di conseguenza il nostro discorso può diventare esaltante, anche se sterile.

È veramente serio e morale poter stabilire un parallelismo di gravità con le ipotesi previste dagli articoli 306, secondo comma, 386 e così via di seguito ! Mentre su un concetto sicuramente ci intendiamo, e cioè che il reato di banda armata o di procurata evasione o di associazione per delinquere o i reati relativi al disastro ferroviario doloso o agli attentati alla sicurezza dei trasporti o alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni siano talmente sconvolgenti del vivere civile da giustificare largamente l'intervento del legislatore, che fermi la mano armata del cittadino che insorge contro la legge, o addirittura l'associazionismo di una serie di cittadini, per cui noi potremmo trovare nel fermo dell'indiziato di reato una cautela in più, un'offendicola che lo Stato predispone per la difesa della collettività, non è possibile che queste ipotesi siano perimetrate nella stessa area dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MISASI

TRANTINO. Questa legge è diventata il *leit motiv* delle riviste di umorismo di tutta Europa: noi ci troviamo ad equiparare il ragazzo che compie una determinata azione, magari per spirito di emulazione, in compagnia di altri quattro coetanei a coloro i quali scorrono le città armati di tutto punto costituiti in banda armata.

Sino ad ora la nostra situazione giudiziaria non consentiva di utilizzare questo tipo di fattispecie nei confronti di coloro i quali scorrono e insanguinano le nostre strade per poi rispondere di reati aereiformi; oggi ci troviamo in una via che ha dato l'impressione di aprire improvvisamente le paratie di un rigorismo a tutti i costi. Ieri ho sentito annunciare alla televisione che due evasi, uno dei quali aveva sequestrato e minacciato di morte una giovane signora insieme alla sua figlioletta di tre anni, sono stati stanati dalla polizia; e poi sento dire alla televisione che costoro sono stati puniti severissimamente – anzi, per riferirlo testualmente, con « pene esemplari » – per cui ci si attendeva che a questo corrispondesse almeno il massimo della pena edittale: invece, si è trattato di otto mesi per l'uno, e di un anno e quattro mesi per l'altro, quello che

aveva eseguito per lo meno un sequestro di persona!

Si vuole ingenerare nel cittadino l'impressione che lo Stato si è svegliato rigorista, e poi tutto il rigore si esercita non certo nei confronti di chi veramente delinque: si pensi alla tragedia dei due milioni di reati consumati in un anno, di cui un milione è rimasto senza autore. E poi, ancora, l'obiettivo principale diventa quello del ragazzino che esalta un ventennio che non conosce o di quello che stabilisce un più favorevole rapporto di quest'ultimo trentennio rispetto al ventennio precedente. Se noi dobbiamo punire chi sbaglia per eccessi dovuti alla giovane età, o alla mancanza di cultura; se lo stato emozionale nientedimeno dev'essere equiparato all'agire delle bande armate, ebbene io mi vergognerei – con tutto il rispetto per gli altri colleghi – ad imbucare una pallina perché questo reato venga considerato alla stessa stregua di quelli inerenti alle bande armate o alla diffusione di epidemie.

Concludo riservandomi di fare ulteriori dichiarazioni in occasione della discussione di analoga materia, e chiedendo che il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 19, che ho fatto mio, sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 19, fatto proprio dall'onorevole Trantino, e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	1
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Braciforti Rosanna, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Mannuzzu, Misasi. Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 20.

TRANTINO. Per quanto concerne il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 20, onde offrire al collega Giuseppe Gargani una migliore conoscenza di coloro che non la pensano oggi come lui, mi limito a sollecitare su di esso un voto favorevole, dal momento che è estremamente chiaro e s'illustra da solo. Lo stesso faccio per il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 20, fatto proprio dall'onorevole Trantino, e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 21, fatto proprio dall'onorevole Trantino, e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 22.

TRANTINO. Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 22 ubbidisce a un dovere di specificazione, di chiarezza, che dovrebbe essere dato peculiare soprattutto della nor-

ma penale. Nel momento in cui si offre all'agente di polizia la possibilità di privare il cittadino della propria libertà, anche per determinate ore, l'aver riguardo come punto di riferimento alla pena edittale serve almeno a dare due garanzie: da un lato quella del soggetto passivo della privazione della libertà, cioè il cittadino, e dall'altro quella dell'autore della stessa, cioè l'agente di polizia che procede al fermo dell'indiziato di reato.

Il riguardo alla pena edittale consente anche una specificazione di certezza in ordine alla presunta fattispecie – perché siamo in tema di ipotizzazione di condotte criminose – per cui si procede. E non è fuor di luogo insistere su tale specificazione, atteso che noi abbiamo votato – o meglio, quelli che lo hanno fatto hanno votato sbrigativamente e superficialmente, e non so con quanta responsabilità tecnica – un certo articolo che si riferisce agli atti preparatori. E sembra che vi sia da fare per tali atti addirittura un calcolo elettronico: bisogna infatti calcolare le pene dovute per i vari reati, diminuirne la misura, tener conto delle possibili aggravanti, e poi del soggetto che delinque, e poi ancora dei vari precedenti e così via. Ora, per una panoramica del disegno di legge sarebbe molto opportuno e serio che l'inserimento al riguardo dell'espresso riferimento alle pene edittali offrisse un contributo alla chiarezza e alla specificazione.

A causa della nostra pratica professionale, ciascuno di noi si scontra quotidianamente con determinate interpretazioni; ed è a tutti noto quell'aneddoto, purtroppo vissuto, riferito da Calamandrei, a proposito del fatto che presso la Corte di cassazione si discutevano due casi di apparente analogia, definiti poi l'uno con l'accoglimento e l'altro con la reiezione del ricorso: in quell'occasione la parte affidata al professor Calamandrei (quella che si era visto rigettato il ricorso) domandò se per caso non si fosse sbagliata l'impostazione della causa, al che il medesimo Calamandrei rispose che avevano sbagliato aula, non il modo di condurre la causa! Questo vuol dire che a volte l'interpretazione consente l'arbitrio, perché è un portato umano. E quando Battaglini traduceva il brocardo *tot capita, tot sententiae* con « tutto capita nelle sentenze », aveva certamente ragione perché a volte nelle sentenze può capitare tutto e il contrario di tutto. Più l'interprete è limitato nella propria portata, non di valutazione del fatto, quanto di applicazione della legge, più viene ad essere vanificato l'abuso o lo scorretto uso delle pene e quindi dell'editto. Pertanto, avuto riguardo a quest'ansia di certezza delle norme, almeno in via di applicazione, chiediamo ai colleghi di approvare il subemendamento in questione, per il quale chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 22, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	1
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruto Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 23.

TRANTINO. Facciamo nostro anche questo subemendamento in omaggio a quel telaio di coerenza che ci ha consentito di sostenere le precedenti posizioni.

La soppressione del secondo comma potrebbe dare meglio un quadro d'orizzonte del disegno di legge e nello stesso tempo consentire che venga azionato dai poteri dello Stato con migliore adeguatezza alla normativa in parola.

Ove venisse soppresso il secondo comma, non ricaverebbe certamente equivocità il testo nella propria integrità e nella propria integralità. Ma quando parliamo di integrità e di integralità vogliamo prospettare due concetti giuridici di rilevante portata. L'integrità della legge ubbidisce a quel quadro deontologico che la legge deve avere, sicché si presume come disinteressata nei confronti di tutti i cittadini e non come cingolo stritolante di determinate libertà a vantaggio di altri. È noto il discorso che prospetta Victor Mathieu nel momento in cui parla della necessità della punizione e poi dà alla stessa questo carico rilevante. Non è, come nel caso che ci prospettiamo, che lo Stato possa esistere in modo diverso dalla legislazione penale. Lo Stato esiste in vista delle legislazione penale; vale a dire che la legislazione penale è l'anima che vertebra lo Stato, è il quadro ottico dello Stato. Dove non vi è una legislazione penale seria si va alla norma che viene affidata all'interprete, si vai ai processi-farsa, come quello che si sta celebrando in Unione Sovietica, nel quale un uomo rischia una pena dura solo perché si è permesso di esprimere un dissenso. Evitiamo allora che il legislatore abbia strumenti ciechi di repressione!

Noi siamo per la riaffermazione dei poteri, del prestigio, della forza e della serietà dello Stato, affidati però a norme certe e di sicura interpretazione. Pertanto chiediamo che il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 23 venga votato a scrutinio segreto e auspichiamo che venga approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 23, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	1
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruto Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 24.

TRANTINO. Quella dell'identificazione è un'operazione pigra, rituale e può anche essere equivoca, mentre la verifica dell'identità comporta determinate garanzie per chi identificato è. Verificare l'identità significa accertare con ogni mezzo consentito dalla legge, con l'uso di tutti gli stru-

menti idonei, l'identità del cittadino e, nello stesso tempo, consentire al cittadino inquisito, indiziato o fermato di poter dimostrare la sua identità. Dimostrando la sua identità e verificando la stessa cessa da un lato il potere, per il soggetto agente nell'interesse dello Stato, di ulteriormente inquisire il cittadino e dall'altro, il cittadino può trovare il sistema liberatorio di quell'attività iugulatoria, se è nelle condizioni di fornire elementi sufficienti alla verifica della sua identità.

E allora il principio della specificazione – che ci affligge o c'illumina, a seconda dei punti di vista – vuole servire, attraverso questo subemendamento, a portare un discorso sicuramente più tecnico, che coglie il momento essenziale della verificazione più che dell'identificazione e serve anche come garanzia per lo Stato, perché a volte l'identificazione è affidata all'agente, il quale ha conoscenza non più documentale, ma *aliunde* del cittadino sottoposto alle operazioni di controllo della sua identità. In tal caso la conoscenza *aliunde* può ingenerare nell'agente la convinzione che trattasi di soggetto che sicuramente pericoloso o, quanto meno, indiziabile o fermabile non appare.

Ci troviamo a volte, o quasi sempre, a dover combattere quest'agguato segreto e senza risparmio di colpi da parte di un nemico senza volto. Sappiamo, ad esempio, che nel covo di via Gradoli furono scoperte persino le piantine del costruendo carcere di Spoleto, il che significa che nei posti insospettabili dello Stato e nei gangli vitali di esso la mano del nemico c'è. E se c'è la mano del nemico quando si tratta di identificazione, il rispettabile funzionario o la persona nota sicuramente sono al di fuori del sospetto possono indurre in errore l'agente che procede alla loro identificazione, quindi la verifica serve ad una migliore strumentalizzazione per fini statuali della stessa, ad una migliore obiettivizzazione del momento saliente della privazione di una delle facoltà del cittadino in omaggio alla prevalenza dei poteri dello Stato.

Per queste ragioni di ordine tecnico e giuridico chiedo che si proceda alla votazione a scrutinio segreto di questo subemendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 24, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 25.

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 25, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 26.

TRANTINO. Il testo di questo subemendamento recita: al secondo comma

aggiungere le parole: « Nel verbale dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo del fermo ». Mi pare che si tratti di una richiesta essenziale e morale, e cioè il cittadino fermato deve avere il diritto di esigere l'attestazione di una situazione pregiudizievole per la propria libertà, in modo, quanto meno, da trovare il riscontro in una elencazione di dettagli che serva ad accertare il momento. Chiedere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del fermo non è un dettaglio di carattere ostruzionistico, è, invece, un ulteriore contributo alla chiarezza della norma.

Io potrei essere fermato in un giorno *x*, in un'ora *y*, nel luogo *z*, e solo per la specificità del giorno, dell'ora e del luogo trovarmi a dare conto di me con un alibi che senza l'indicazione particolare non potrei fornire. Se fossi fermato un certo giorno in prossimità di un dato ospedale, potrei dire di essere diretto a far visita ad un amico ivi ricoverato: la specificità del giorno porta a questa verifica di alibi. Per quanto riguarda l'ora, sempre nel caso venissi fermato, potrei dire di essere diretto ad uno studio professionale per un appuntamento ad un'ora precisa; e questa ora, oltre al giorno, risulterebbe nel verbale di fermo.

Io ricordo di aver difeso un tale accusato di aver commesso una rapina avvenuta ad una certa ora. Si trattava di una rapina di bovini, che ha una dinamica complessa che non è certo quella di una rapina in banca. Questa persona nell'arco di un'ora si trovava nello studio di un professionista avendo avuto un appuntamento tra le sette e le otto di quel giorno; siamo riusciti a dimostrare la fondatezza dell'alibi e a liberare quest'uomo da un sospetto che pure appariva piuttosto fondato, essendo egli un macellaio ed avendo, successivamente, l'autorità giudiziaria trovato nel suo negozio uno dei bovini sottratti. Siamo riusciti a dimostrare che poteva, sì, rispondere di ricettazione, ma non della consumazione della rapina contestata.

Questo caso particolare conferma la nostra opinione che quando si discutono le leggi, e soprattutto in questa officina della legge, vi è la necessità di parametrare la norma astratta al caso concreto; infatti il tribunale di quella città invece di assolvere l'uomo dalla rapina e condannarlo per ricettazione, uscì con una ordinanza di remissione degli atti al giudice istruttore stabilendo una diabolica ipotesi di concorso morale nella rapina. Se invece l'interprete avesse avuto minore possibilità di abusare di quella che è un'interpretazione a volte larga della legge, ci saremmo trovati in una situazione diversa.

Quindi la specificazione del giorno e dell'ora sono due requisiti essenziali; ad essi si aggiunge la specificazione del luogo del fermo: è molto importante stabilire non tanto che il cittadino si trovi a Roma quanto in un certo punto di Roma, in cui possa essere effettuato un riscontro. Questo permetterebbe all'interessato di spiegare, nel caso di stesura di verbale, perché mai si trovava in quel luogo.

E allora la specifica serve anche a garantire al cittadino di dimostrare le proprie affermazioni senza la necessità di fare ricorso ad una serie di testimonianze a discarico che possono sempre essere sospette. E questo è un discorso di libertà che sicuramente incontra il tema morale della mia parte politica. Né va trascurato il fatto che una verbalizzazione precisa del giorno, dell'ora e del luogo può mettere a riparo dal sospetto della gente quel cittadino che non goda la fama di avere una condotta esemplare, e quindi tutelare anche i diritti di costui.

Per tutte queste ragioni insisto per la votazione e chiedo che il subemendamento in questione venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 26, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 26
Votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 0
Voti contrari . . . 25

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Felisetti Luigi Dino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Testa, Vaglia Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 27.

TRANTINO. Riguardo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 27, ci troviamo indubbiamente in presenza di un fermo che può colpire ognuno di noi. Con questa espressione intendo riferirmi sia a colui che appariva ingiustamente privilegiato – il parlamentare – sia al cittadino che privilegi particolari per la propria libertà non vantava. La mia preoccupazione, perciò, non è di carattere corporativo, ma sociale ed obiettivo.

Il cittadino, infatti, non viene privato della sua libertà soltanto per qualche minuto, ma per due cicli di quarantotto ore: novantasei ore nella vita sociale, emozionale di un individuo possono determinare un trauma a carattere irreversibile. Se questo è vero – e non credo che non lo sia –, ci troviamo a vedere questo cittadino come una deleddiana « canna al vento », in preda a questa macchina stritolante dello Stato senza l'ausilio, sia tecnico sia, a volte, umano della presenza del difensore.

Quest'ultimo, d'altro canto, non potrebbe ingenerale malizie né autorizzare sospetti: da avvocato quale sono respingo fermamente un'ipotesi di questo genere: essa costituirebbe un insulto alla nostra toga che ci onora più di ogni « medaglietta ». Penso inoltre che una tale ipotesi sia da respingere per la considerazione che, in un sistema garantistico, il cittadino ha la necessità di poter ricorrere agli strumenti che la legge gli offre, primo tra tutti quello che i francesi chiamano la *defence*, la difesa come istituto, come categoria tecnica e morale. Per altro, se questo discorso può lasciare indifferente chi avvocato non è o chi non pratica l'attività forense in maniera continuativa e con impegno e passione, certamente colpisce chi tanto pratica.

Ci troviamo, insomma, nella condizione di essere ulteriormente ghettizzati nella fase più calda della privazione della libertà del cittadino. Quando costui si trova a dover utilizzare il regime garantista che altri gli hanno detto esistere, nello stesso istante viene privato di un fondamentale diritto, quello alla difesa. L'assistenza di un difensore, infatti, servirebbe a spiegargli le ragioni del fermo; sarebbe, cioè, importante anche che per una forma di conforto di carattere umano e morale, oltre che per quell'aiuto di carattere tecnico di cui ha fondamentale bisogno. Se ciò si realizzasse, il cittadino non apparirebbe più né come un isolato né come un segregato, ma solo come un uomo bisognevole d'aiuto, di quell'aiuto tecnico che solo il difensore, unico amico nel frangente giudiziario, può dargli.

Allora, perché privare di questo sistema garantistico, dopo averlo « strombazzato ai quattro venti », il cittadino nella fase più pesante di tale vicenda ? La nomina di un difensore d'ufficio o di uno di fiducia servirebbe a legittimare tutti gli atti che iniziano con il fermo e soprattutto ad allontanare il sospetto che un regime poliziesco batta alle porte.

Con queste motivazioni annunciamo il nostro voto favorevole e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 27, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 1
Voti contrari . . . 23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 28.

TRANTINO. Il concetto contenuto in questo subemendamento integra l'illustrazione precedente: non basta la nomina, ma questa deve essere trasmessa dagli ufficiali della polizia giudiziaria, deve essere, cioè, estrinsecata in un atto concreto, quello dell'informazione nei confronti del difensore nominato.

Si potrebbe arrivare, infatti, ad una forma di ipocrisia tale per cui il fermato nomina un difensore che, in realtà, non ha la possibilità di svolgere appieno la propria attività, in quanto nessuno si è peritato di informare colui il quale, da quel momento, deve esercitare il proprio mandato difensivo.

Di qui l'esigenza, da noi avvertita, di esplicitare meglio la norma: non solo, una volta che si procede al fermo, si deve invitare alla nomina di un difensore, si deve ottemperare ad un dovere successivo e completivo, quello di farla arrivare a chi è nominato.

Con questa ulteriore esplicitazione intendiamo formare un quadro più organico che maggiormente si attenga alla prassi nella quale il cittadino si viene a trovare nel momento del fermo e quando nomina un difensore che, per altro, non può essergli d'aiuto se non è stato debitamente informato. Sono queste le ragioni che ci hanno imposto una valutazione più approfondita: non basta la nomina, se ad essa non segue l'avviso che deve essere dato al difensore, perché costui possa svolgere tutte le attività tecniche necessarie alla salvaguardia della libertà del cittadino. Inoltre, la presenza del difensore tutela anche il poliziotto e gli dà maggiori garanzie.

Chiedendo la votazione a scrutinio segreto, raccomandiamo all'approvazione della Commissione questo subemendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 28, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dai relatori né dal Govenro.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 25
Votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 0
Voti contrari . . . 24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De

Cinque, Branciforti Rosanna, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Testa, Vagli Maura.

Si è astenuto: Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 29.

TRANTINO. È stato presentato questo subemendamento perché può accadere che quando un fermato nomina un difensore, costui può compiere nel suo intervento un diritto-dovere parziale, in quanto può accadere che non conosca il fermato o che non si trovi al momento dell'avviso nel suo studio o che non sia in contatto con la famiglia del fermato o comunque con coloro i quali hanno a cuore la libertà del fermato. L'avvocato può non interessarsi in quanto si tratta di un'attività liberale e non di un ufficio a spese dello Stato.

Quando invece la notizia del fermo va tradotta in una comunicazione, da un lato, al difensore e, dall'altro, ai familiari, si completa il quadro organico della informativa, sicché ci troviamo nella condizione di poter stabilire una normativa almeno sul piano del garantismo. Ciò mette l'indiziato nella condizione di essere informato di tutte quelle specificità che attengono al fermo (ora, luogo, eccetera); di nominarsi un difensore e di comunicare con lui; infine di informare i familiari.

Crediamo che dal punto di vista etico-giuridico il subemendamento che stiamo per votare e quelli che voteremo, costituiscano un tutto unitario, organico e serio.

Chiediamo per questa votazione lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 29, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accettato dal relatore né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	1
Voti contrari . . .	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bosco, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Ciannamea, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Ferrari Silvestro, Cocco Maria, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Misasi, Orione, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Guglielmino, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Trantino.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 30.

TRANTINO. Per scoraggiare i sospetti del collega Giuseppe Gargani, cioè perché non si dia all'ostruzionismo un valore di « buttare il pallone fuori » e basta, ma perché si intenda come un'azione in omaggio alla serietà che ci siamo proposti....

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Bravo, bravo !

TRANTINO. Questo « bravo » è sospetto ! Comunque, vorrei dichiarare il mio voto contemporaneamente su di un fascio di emendamenti che non hanno bisogno di particolari spiegazioni.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 30 si illustra da sé; mentre il 15. 2-*bis*. 31 ne-

cessita di una puntualizzazione perché la espressione « in ogni momento », che figura nell'emendamento 15. 2-*bis*, non vuol dire nulla, se non un dato temporale, mentre « fase » indica un momento delicato che risponde a qualche cosa di tecnico.

I subemendamenti 0. 15. 2-*bis*. 32 e 0. 15. 2-*bis*. 33 non hanno bisogno di ulteriore illustrazione, al contrario dello 0. 15. 2-*bis*. 34 che tende ad aggiungere al terzo comma le parole « nel verbale dovranno essere comunque indicati tutti gli elementi di prova e le argomentazioni che il fermato abbia ritenuto di indicare a suo discarico ». Si tratta di un subemendamento di particolare qualità, perché quelle prove che il fermato potrebbe indicare subito a suo discarico, se successivamente indicate potrebbero essere definite con il solito termine di « prove tardive » o comunque di prove derivate da una migliore puntualizzazione del piano difensivo, in conclusione prove sospette. Quindi occorre tener conto della possibilità che il fermato sia in condizione di indicare immediatamente agli ufficiali di polizia giudiziaria elementi che potrebbero essere a sostegno della sua estraneità al fatto o comunque giovevoli alla tesi difensiva.

Basta leggere con attenzione i subemendamenti 0. 15. 2-*bis*. 35, 0, 15. 2-*bis*. 36 e 0. 15. 2-*bis*. 37, per rendersi conto della inutilità di una loro illustrazione.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 38 ubbidisce ad un'esigenza di chiarezza. Infatti, serve a diminuire quell'ipotetico cappio delle novantasei ore, ad accorciare questa corda che potrebbe strangolare una libertà offesa o ingiustamente offesa del fermato. In altri termini, consentendo un più immediato contatto tra il fermato e il suo giudice naturale si consenta di indagare meglio e definire la posizione del fermato stesso, dandogli la possibilità di dimostrare le proprie ragioni ed accorciare il periodo di detenzione.

I subemendamenti 0. 15. 2-*bis*. 39, 0. 15. 2-*bis*. 40, 0. 15. 2-*bis*. 41 si illustrano da sé, mentre il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 42 così recita: « *Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente*: L'esame del fermato deve essere eseguito mediante apparecchi di registrazione. Ove l'ufficio non ne sia fornito, verrà redatto, dell'esame, processo verbale ».

Mentre ancora ci dibattiamo per risolvere la crisi della giustizia, coloro che sono lontani da questo mondo hanno dimenticato che tale crisi si identifica nelle piccole cose che possono essere fatte e non lo sono: nella lesina di certi cancellieri (che devono ancora cucire i fascicoli), in una serie di farraginosi adempimenti, in incredibili vacanze, nella mancanza di strutture. La registrazione dell'esame del fermato è una di quelle strutture che una società moderna, addirittura una società elettronica, come la nostra, dovrebbe reclamare per garantire la spontaneità, la genuinità e la certezza delle sue dichiarazioni, al fine di evitare il sospetto (non voglio aggiungere altro) di un inquinamento delle stesse, soprattutto qualora si voglia attribuire il distintivo politico alla polizia procedente (mi riferisco al sindacato di polizia). Ogni cittadino, nel caso in cui venga fermato, deve temere di venire a trovarsi di fronte al possibile avversario politico, e quindi ha bisogno di queste garanzie fondamentali che possono essere offerte dalla tecnica corrente. Per tale ragione raccomandiamo particolarmente alla Commissione l'approvazione di questo subemendamento.

I subemendamenti 0. 15. 2-*bis*. 43, 0. 15. 2-*bis*. 44, 0. 15. 2-*bis*. 45, 0. 15. 2-*bis*. 46, 0. 15. 2-*bis*. 47 e 0. 15. 2-*bis*. 48 sono di limpida stesura e quindi non richiedono illustrazione.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 49 tende a sostituire, all'ottavo comma, le parole « ove questo sia avvenuto nei casi consentiti dalla legge » con le parole « ove questo risulti legittimo ». Ciò servirebbe ad assicurare un migliore garantismo della norma in esame, perché il concetto di legittimità è diverso da quello di adeguamento al dispositivo della legge. La legittimità investe un'area più larga, può ospitare il cerchio concentrico del consentito, ma non può certamente essere superato dallo stesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

TRANTINO. I subemendamenti 0. 15. 2-*bis*. 50 e 0. 15. 2-*bis*. 51 sono di esemplare chiarezza.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 52 non è meno chiaro, però ha bisogno di una nota illustrativa. Esso infatti tende ad aggiungere, alla fine dell'ottavo comma, la specificazione seguente: « del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ed al suo difensore, nonché al genitore esercente la potestà o al tutore ove il fermato sia minore di età ». Con questa specificazione si vuole dare rilievo alla convalida del decreto, che però, risulterebbe mutila se la comunicazione relativa non arrivasse all'interessato o al suo difensore ,e pertanto si vuole prevedere la presenza del genitore esercente la patria potestà, considerando che il fermato può essere un minore di età, cosa di cui il legislatore sembra essersi dimenticato.

Con il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 53 chiediamo di aggiungere, all'ottavo comma, il seguente periodo: « Il decreto motivato dovrà fare riferimento sia alle prove e indizi addotti dagli ufficiali e agenti che hanno operato il fermo sia a quelli emersi successivamente sia alle giustificazioni e chiarimenti addotti dal fermato ». Cioè, se non possono essere usati gli strumenti di registrazione che garantiscono la fedeltà assoluta e quindi la testualità delle dichiarazioni, almeno, in sintesi, il decreto motivato dovrà contenere le prove o gli indizi addotti dagli ufficiali che hanno operato il fermo e le giustificazioni ed i chiarimenti addotti dal fermato, enucleati in un unico contesto.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 54 costituisce certamente un richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 304 e seguenti del codice di rito. Siccome è possibile che l'interrogatorio del fermato avvenga ad opera del magistrato in tempi brevi (ma non tanto, visto che si parla di novantasei ore), crediamo che questa comunicazione, non intralciando la celerità dell'accertamento, giovi alla salute giudiziaria del cittadino.

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 55 ci trova consenzienti nella prima e nell'ultima parte, mentre la disposizione centrale, a nostro avviso, fiscalizza l'attività della polizia giudiziaria nella quale ancora crediamo. È giusto che il procuratore della Repubblica o il pretore assumano urgenti provvedimenti in ordine alla libertà del cittadino. Le sanzioni per chi violi la norma – a volte per i tempi ristretti, a volte per delle negligenze che debbono essere inquadrate nella cogenza del momento – e le attività fiscali nei confronti di chi non si comporti come la legge prescrive, ma, nello stesso tempo, non incida in modo essenziale sulla libertà personale dei cittadini, non ci trovano consenzienti e quindi di questa proposta di modifica noi enucleiamo solo la parte che riteniamo accettabile. Per essere più precisi, lo facciamo nostro ad eccezione della frase « procedendo se del caso agli atti necessari per promuovere l'azione penale contro i responsabili della violazione ».

Il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 56 suggerisce un rimedio tecnico di primaria importanza: « il fermo non è comunque ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto in presenza di cause di non punibilità ». Che senso ha la norma, se non aizzare al linciaggio ed all'odio nei confronti di un cittadino che appaia aver agito in stato di legittima difesa ? Nel momento in cui questi sia fermato e poi rilasciato, la famiglia di colui che abbia subito il danno, ad esempio sia stato vittima della violenza, ancorché in caso di ricorrenza di esimente, si trova a valutare il fermo come fonte di responsabilità penale e, nello stesso tempo, viene ad essere dileggiata ed offesa dalla libertà dell'altro. Questa situazione rappresenta un focolaio di odio e vanifica il garantismo della legge tutte le volte che le cause di non punibilità siano di grande eclatanza.

Abbiamo quindi concluso la manifestazione del nostro atteggiamento su questa serie di subemendamenti, la cui filosofia è unitaria, per cui ci siamo permessi di rappresentare il nostro pensiero in un

unico contesto, per dimostrare in primo luogo che non facciamo una battaglia defatigatoria in senso negativo e poi che obbediamo ad una coerenza formale d'impostazione che ci rende onore: e questo è l'unico risultato della nostra fatica, del nostro dovere d'interpreti delle esigenze della collettività che noi rappresentiamo e che è fuori di quest'aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 31, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 32, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 30, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 33, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 34, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 35, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis* 39, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis* 36, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 37, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 38, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 41, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 40, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 42, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 43, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 45, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 44, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 46, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 47, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 48, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 50, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 49, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 51, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 52, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 53, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 54, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo al subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 55 che, in assenza del presentatore, l'onorevole Trantino ha fatto proprio, con la soppressione di un inciso, e che pertanto risulta del seguente tenore:

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

Il procuratore della Repubblica o il pretore, comunque informato del fermo di una persona del quale non ha avuto tempestiva e regolare comunicazione a norma dei commi precedenti, deve ordinare agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria procedenti l'immediata comunicazione, e deve altresì assumere ogni opportuna informazione relativa alle ragioni del ritardo. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve, nel contempo, prendere ogni opportuno provvedimento relativo al la libertà personale dei fermati.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Confermo il parere contrario già espresso sul precedente testo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 15. 2-*bis*. 55, nel nuovo testo di cui è stata data lettura, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Mellini 0. 15. 2-*bis*. 56, fatto proprio dall'onorevole Trantino e non accolto dai relatori né dal Governo.

(*È respinto*).

Alcuni componenti la Commissione mi hanno rappresentato l'opportunità di sospendere la seduta e di riprenderla al termine delle comunicazioni che nella seduta di oggi il Presidente del Consiglio effettuerà in Assemblea. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

PRESIDENTE. Considerato il non elevato numero di presenze, propongo di rinviare a domani, alle ore 10, il seguito della discussione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO